



# Comune di Schio

SEDE: Via Pasini, 33 - 36015 Schio (VI)  
Tel. 0445/691111 - C.F. e P.I. 00402150247  
e-mail: info@comune.schio.vi.it

## **Oggetto: COSTITUZIONE DEL FONDO DELLE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' ANNO 2012**

**Determinazione N°:** 703/2013

**Data:** 29/05/2013

**N° Parziale:** 81PER

<b>Struttura 1° livello:</b>	Settore 02) Risorse Innovazione Ambiente Urbanistica	<b>Struttura 2° livello:</b>	Servizio Risorse Umane e relazioni sindacali
<b>Voce Titolario:</b>	/		

### IL DIRIGENTE

Premesso quanto segue:

- 1) le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (fondo per le risorse decentrate) – nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D.lgs n. 150/2009 - sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti tenendo conto delle disponibilità economiche-finanziarie dell'ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno, e che in tale contesto spetta alla Giunta Comunale definire indirizzi e limiti per la quantificazione delle risorse complessivamente a disposizione per il salario accessorio;
- 2) le modalità di determinazione delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono attualmente regolate dagli articoli 31 e 32 del C.C.N.L. del 22/01/2004 che suddividono tali risorse in:
  - risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità", e che quindi restano acquisite al fondo anche per il futuro;
  - risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e di variabilità" e che quindi hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del fondo;
- 3) la disciplina specifica delle diverse voci che compongono il predetto fondo è tuttora fornita dall'art. 15 del C.C.N.L. 1/4/1999;
- 4) le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni dei diversi C.C.N.L. che sono stati successivamente sottoscritti;
- 5) l'art. 40 del D.lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.lgs. n. 150/2009, prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa "in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa";
- 6) la Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010, disciplina il concorso delle Autonomie locali al rispetto degli obbiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità

interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per lavoro flessibile;
  - razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
  - contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- 7) l'art. 9, comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010, prevede che "a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio";
- 8) l'art. 6 del D.Lgs. 1° agosto 2011, n. 141, stabilisce che la differenziazione in fasce prevista dagli art. 19, commi 2 e 3 e 31, comma 2 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, si applica a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 426 del 28 agosto 2012 con la quale sono state quantificate in via provvisoria le risorse destinate al Fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività relative all'anno 2012 dalla quale si rileva che l'analogo fondo per l'anno 2010 è stato fissato in Euro 1.252.561,31 comprese le risorse ex art. 15, comma 1, lettera k;

Considerato che rispetto alle risorse stabili l'art. 4, comma 2 del C.C.N.L. 05/10/2001 prevede che le stesse vengano integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato nell'anno precedente;

Rilevato che l'applicazione della suddetta previsione contrattuale, potendo determinare un aumento del volume del fondo rispetto alle risorse 2010, può avvenire esclusivamente nel caso in cui l'importo complessivo del fondo non superi il totale dell'anno 2010 nel rispetto delle regole dettate dal citato art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010;

Dato atto che occorre dare applicazione alla seconda parte dell'art. 9, comma 2-bis del D.L. 78/2010, in quanto norma di carattere obbligatorio, e dunque prevedere la riduzione in modo automatico e proporzionale del fondo stesso in relazione alla diminuzione del personale in servizio;

Ritenuto delineare un modus operandi di rapida applicazione e facilmente verificabile, così come meglio dettagliato nell'allegato documento (Allegato A);

Dato atto che a seguito dell'applicazione del suddetto metodo, accertata la presenza

delle condizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis ultimo periodo, il fondo 2012 viene conseguentemente ridotto dell'importo corrispondente, come quantificato nell'allegato prospetto (Allegato B);

Vista la deliberazione n. 51 del 4 ottobre 2011 della corte dei conti Sezioni Riunite di controllo la quale, nell'esaminare una questione di massima concernente l'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, del DI 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, precisa che:

- trattasi di "disposizione di stretta interpretazione; sicché, in via di principio, essa non sembra possa ammettere deroghe o esclusioni in quanto la regola generale voluta dal legislatore è quella di porre un limite alla crescita dei fondi della contrattazione integrativa destinati alla generalità dei dipendenti dell'ente pubblico";
- "le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti";
- detta caratteristica ricorre per quelle risorse finalizzate a incentivare prestazioni poste in essere per la progettazione di opere pubbliche e per le prestazioni professionali dell'avvocatura interna;
- pertanto "le sole risorse di alimentazione dei fondi da ritenere non ricomprese nell'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-bis, sono solo quelle destinate a remunerare prestazioni professionali tipiche di soggetti individuati o individuabili e che peraltro potrebbero essere acquisite attraverso il ricorso all'esterno dell'amministrazione pubblica con possibili costi aggiuntivi per il bilancio dei singoli enti";
- "diversamente le risorse che alimentano il fondo derivanti dal recupero dell'ICI o da contratti di sponsorizzazione non si sottraggono alla regola generale sopra indicata, nel senso cioè che esse devono essere computate ai fini della determinazione del tetto di spesa posto al fondo per la contrattazione integrativa dall'art. 9, comma 2-bis citato, in quanto, a differenza delle risorse destinate ai progettisti interni e agli avvocati comunali/provinciali – attività qualificate dalle specifiche caratteristiche sopra ricordate – sono potenzialmente destinabili alla generalità dei dipendenti dell'ente attraverso lo svolgimento della contrattazione integrativa";
- conseguentemente "per stabilire se l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non superi il corrispondente importo dell'anno 2010, occorrerà sterilizzare, non includendole nel computo dell'importo 2010, le risorse destinate a dette finalità, vale a dire progettazione interna e prestazioni professionali dell'avvocatura interna; con tale accortezza sarà così possibile evitare effetti distorsivi nell'applicazione della norma";

Preso atto che in merito ai compensi ISTAT:

- la circolare MEF n. 16 del 2 maggio 2012 ha definitivamente chiarito che i medesimi rientrano tra "gli istituti non soggetti al vincolo del rispetto dell'art. 9 comma 2-bis" poichè fanno parte degli incarichi aggiuntivi effettuati dal personale in regime del cosiddetto "conto terzi" esplicitato dalla circolare n. 12/2011, incarichi da intendersi come commissionati e remunerati dall'esterno dell'Amministrazione. Attengono a questa fattispecie, a titolo esemplificativo, le risorse trasferite

all'Amministrazione per incarichi nominativamente affidati a specifici dipendenti, le risorse trasferite dall'ISTAT per il censimento 2011.”;

- la Corte dei Conti sezione regionale Lombardia, con deliberazione n. 550 del 28 ottobre 2011, (e successive conformi: sezione Lombardia n. 606, 607 e 608/2011, sezione Lazio n. 93/2011) ha ribadito che “trattandosi di finanziamenti statali a destinazione vincolata, le risorse ISTAT nel loro complesso, risultano escluse tout court dai vincoli di contenimento della spesa di personale imposti dall'art. 9 comma 2 bis del D.L. 31 maggio 2010, n.78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n.122”;

Dato atto che il comune di Schio ha sempre rispettato il patto di Stabilità interno, in particolare per l'anno 2012, come da certificazione del Responsabile del Servizio Finanziario conservata agli atti e che per l'anno corrente l'ente sta operando al fine di garantirne il rispetto;

Tenuto conto che il fondo per le risorse decentrate così come definito con la presente determinazione consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale con riferimento a:

- riduzione in termini assoluti per l'anno 2012 della spesa del personale, comprensiva di IRAP e buoni pasto, rispetto alla spesa 2011;
- riduzione della dinamica di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, come disposto dall'art. 1, comma 557 della legge 296/2006, come sostituito dall'art. 14, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010;
- contenimento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, rispetto al corrispondente importo dell'anno 2010 ed automatica riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio ex art. 9 comma 2-bis del D.L. n. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 128 del 21 maggio 2013 con la quale sono state fornite le direttive e le linee generali di indirizzo in ordine alla costituzione del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2012;

Visto il prospetto di quantificazione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2012 (Allegato C) dal quale si possono desumere le risorse stabili, non soggette a modificazione, e le risorse variabili la cui quantificazione è dettagliata nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria sottoposta all'esame del collegio dei revisori del conto (Allegato D);

Dato atto che, come riportato nel relativo prospetto di calcolo (Allegato E), l'attuale composizione del fondo per le risorse decentrate è rispettoso del limite e prevede la riduzione di cui al citato art. 9 comma 2-bis;

Visto il parere favorevole alla quantificazione del fondo per le risorse decentrate come riportato nel citato Allegato C espresso dal collegio dei revisori dei conti con verbale n. 3/2013 del 19 aprile 2013 (Allegato F);

Ritenuto, conclusivamente, dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate per l'anno 2012 come da prospetto Allegato C al presente provvedimento;

Ritenuta la propria competenza, ai sensi del vigente ordinamento degli Uffici e Servizi;

### d e t e r m i n a

- 1) di dare atto che tutto quanto riportato in premessa e narrativa costituisce presupposto, condizione essenziale e parte sostanziale della presente determinazione;
- 2) di costituire il fondo per le risorse decentrate destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale dipendente per l'anno 2012 secondo le linee, i criteri e i limiti di massima di cui in premessa;
- 3) di quantificare le risorse del fondo risorse decentrate anno 2012 come dal prospetto Allegato sub C) al presente provvedimento;
- 4) di dare atto che il fondo per le risorse decentrate così come definito con la presente determinazione consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale e nello specifico:
  - riduzione in termini assoluti per l'anno 2012 della spesa del personale, comprensiva di IRAP e buoni pasto, rispetto alla spesa 2011;
  - riduzione della dinamica di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, come disposto dall'art. 1, comma 557, della legge 296/2006 come sostituito dall'art. 14, comma 7 del DI n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010;
  - contenimento dell'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, rispetto al corrispondente importo dell'anno 2010 ed automatica riduzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio ex art. 9 D.L. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010;
- 5) di dare altresì atto che la spesa complessiva, oneri riflessi compresi, che deriva dalla costituzione del fondo salario accessorio per l'anno 2012 nei limiti di cui sopra, trova copertura nei diversi capitoli relativi alla spesa del personale del Bilancio 2012, che presentano sufficiente disponibilità.



Allegato A.pdf



Allegato B.pdf



Allegato C.pdf



Allegato D.pdf



Allegato E.pdf



Allegato F.pdf

Schio, 29/05/2013

Il Dirigente  
Raffaello Muraro

Registrato

Schio, 29/05/2013

Ufficio Contabilità

Maristella Binotto

### **Registrazione contabile**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 151, COMMA 4°, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267.

Schio, 31/05/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Mario Ruaro

6 allegati



Allegato A.pdf



Allegato B.pdf



Allegato C.pdf



Allegato D.pdf



Allegato E.pdf



Allegato F.pdf